

Scheda 2.24

Natura - Risoluzione ministeriale

Estremi - Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 81039 del 22 marzo 2016

Titolo - D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Applicazione limiti dell'articolo 4

Pubblicazione - Sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, 22 marzo 2016

Settore tematico - Vendita diretta (riferimento norma 2.1)

Categoria - Norma quadro

Sintesi del contenuto - La Risoluzione Ministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico) chiarisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, quali prodotti siano da considerare "propri" o "non propri" con particolare riferimento ai prodotti trasformati. Si conferma che rientrano nella vendita diretta sia i prodotti ricavati dall'azienda agricola venditrice, sia i prodotti non propri, purché non prevalenti sui propri, nei limiti di ricavi fino a 160.000 euro nel caso dell'imprenditore individuale e 4.000.000 nel caso delle società. Rientrano fra i prodotti propri quelli venduti tal quali provenienti dalla propria azienda, e quelli trasformati (anche in laboratorio esterno) utilizzando materia prima proveniente dalla propria azienda. Rientrano fra i prodotti non propri quelli venduti tal quali provenienti da altre aziende, e quelli trasformati (anche in laboratorio esterno) utilizzando materia prima proveniente da altre aziende.

Collegamento al testo -

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2034410/81039produttoriagricoli.pdf>